

ancora con remission di proprio giudice, e con tutte quelle clausule, e stipulationi che saranno viste esser utili, e necessarie nelle materie a conoscenza del notario ricevendo, o in poter del quale si fermeranno tali sicurtà.

*Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinationi. Cap. 15.*

Ordinarono che in sicurtà alcune non possano essere poste, o messe per patto alcuno, parole alcune derogatorie alle presenti ordinationi ne che dicano vaglia o non vaglia, o habbia o non habbia; ne che io assicurato non corri l'ottava parte del rischio, ne per nessuno modo possa esser renuntiato nelle presenti ordinationi, come siano fatte, & se facciano in favor, & utilità di tutta Republica, o tale renuntiatione se fusse attentata fare, sia ipso facto nulla & non habbia alcuno effetto.

*Di pena di notario. Cap. 16.*

Ordinarono che tutti e qual si voglia notarij, in poter delli quali tal sicurtà saranno fermate habbino in prima & innanzi di tutte cose haver giuramento delli assicuratori, & per quello li detti assicuratori interrogare che la forma che intendino far in tal sicurtà è vero, e che non la faranno per fraude, o salvataria alcuna, e che non lo fanno perchè altri dappoi loro fermino, e causino le dette sicurtà giusta forma delle presenti ordinationi, e non partendosi di quelle, e che innanzi che ricevino ferma alcuna di alcuno assicuratore, habbino in prima haver la ferma di quello, il quale si fa assicurare, per lo simile farà segno alcun in detta sicurtà, ne per alcune delle dette parti concedere sia fatto, per quel fusse causa di non correre rischio dell'ottavo, come è detto, & se il contrario faranno siano tenuti al danno, & interesse che lo assicurato, o assicuratore haveranno: perchè loro non haveriano fatte le dette cose.

Ff

Che